

PROGETTO DI LEGGE N. 0187

di iniziativa della Giunta regionale
DGR N. 7620 DEL 27/12/01

—————
Istituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po.
—————

PRESENTATO IL 28/12/01

ASSEGNATO IN DATA
ALLE COMMISSIONI

17/01/02
REFERENTE II
CONSULTIVE V e I

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

“Istituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”.

Iscritto all’o.d.g. della
Giunta del

RELAZIONE

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, attuativo della L. 59/1997, all'articolo 92 prescriveva il riordino, tra le altre strutture statali, del Magistrato per il Po, affinché le relative funzioni trasferite potessero essere definite in capo alle Regioni.

Il d.lgs. 300/1999, all'art. 55 riprendeva detto riordino, che tuttavia non è stato compiuto nei termini temporali assegnati al Governo per l'esercizio della delega legislativa.

Al fine di salvaguardare i principi fondamentali stabiliti dalla legge Bassanini in ordine al trasferimento di funzioni e competenze alle Regioni, è stato introdotto l'art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, che individua nelle Regioni del bacino del Po i soggetti attuatori di un accordo per la costituzione di un organismo interregionale deputato alla gestione del bacino idrografico del fiume Po.

Gli adempimenti conseguenti sono stati posti all'ordine del giorno in più incontri tenutisi tra gli Assessori competenti delle Regioni ricadenti nel bacino del Po.

Nel corso dei lavori è stato evidenziato che le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto risultavano essere quelle interessate alla costituzione dell'organismo interregionale, anche sulla base dei riparti delle risorse finanziarie individuate a regime in materia di funzioni del Magistrato per il Po, così come risulta dalle tabelle allegate al predetto D.P.C.M., o per effetto di una norma statutaria speciale come accade per la Regione Valle d'Aosta.

Al fine di razionalizzare e garantire l'unitarietà dell'attuale rete idrografica, è stata redatta e concordata la rappresentazione grafica allegata all'accordo, ovvero è stata individuata la rete idrografica di competenza dell'organismo interregionale

Parimenti, è allegato all'accordo uno schema-tipo del provvedimento legislativo di adesione al nuovo organismo, che ciascuna Regione dovrà adottare secondo le procedure dei rispettivi Statuti, tenendo altresì conto che l'accordo sottoscritto avrà efficacia con l'emanazione dell'ultima delle leggi regionali di recepimento.

Ciò nonostante, il medesimo art. 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000 stabilisce un regime di proroga del Magistrato per il Po ed individua una procedura di intesa tra il Ministero competente (Infrastrutture e Trasporti) e le Regioni interessate per la gestione e l'esercizio delle funzioni durante la fase transitoria, che necessariamente intercorrerà tra la fase costitutiva dell'AIPO e la sua piena operatività.

Tale ultima questione è all'attenzione della Regione Piemonte, in quanto capofila per materia, al fine di promuovere il perfezionamento delle successive procedure.

L'accordo, la cartografia, che ne costituisce parte integrante, e lo schema-tipo del disegno di legge regionale, sono contenuti nel presente fascicolo, prodotto in quattro originali, che dovranno essere sottoscritti dai Presidenti delle Giunte regionali quale adempimento necessario all'iter successivo.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Lombardia concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di seguito denominata "agenzia".

Art. 2
(Contenuto e modifica dell'accordo)

L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinate dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3
(Efficacia della legge)

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle Regioni firmatarie dell'accordo.

Art. 4
(Norme speciali)

Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 1998, n.22 e successive modifiche in materia di demanio lacuale e quelle relative alle competenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale nonché quelle di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 relative alle competenze dei Consorzi di Bonifica.

Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1997, n.33 e le normative collegate in materia di navigazione interna. La Giunta regionale può avvalersi, tramite apposita convenzione, dell'agenzia per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di navigazione interna.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs.112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell'agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.